



Risposte ai chiarimenti: gara a procedura aperta europea per l'affidamento dei servizi tecnici relativi all'intervento denominato "Opere per la protezione dalla caduta massi sulla sp 11 della Val d'Adige tra le località Turan e Preabocco, nel comune di Brentino Belluno (Vr)." - C.U.P.: D61B18000280003. C.I.G. 8407592467.

Quesito n. 8 del 30 ottobre 2020

Domanda con la presente si chiede gentile conferma che la comprova dei requisiti di cui al paragrafo 7.3 lett. f) e g) del Disciplinare (Servizi generali e "di punta"), possa avvenire in alternativa agli attestati di regolare esecuzione rilasciati dal committente, anche con contratti e fatture.

Risposta Il punto 7.3 del disciplinare tipo ANAC n. 3, inerente i servizi tecnici di architettura e ingegneria, lascia alla discrezionalità della singola stazione appaltante la scelta dei documenti con i quali comprovare i requisiti di capacità tecnica-professionale richiesti.

ANAC, con delibera n. 260 del 26 marzo 2019, ha affermato come la dimostrazione dei servizi espletati è effettuata mediante l'esibizione dei certificati di regolare esecuzione, o di atti similari, idonei ad attestare inequivocabilmente il buon esito degli appalti precedentemente eseguiti, costituendoli quali una sorta di "prova di resistenza" in merito alla sussistenza della necessaria capacità tecnico-organizzativa per l'affidamento e la gestione del servizio in gara (TAR Puglia, Sez. II, 9 luglio 2018, n. 1036).

Sulla scorta di quanto sopra considerato, l'aggiudicatario potrà dimostrare i servizi espletati anche tramite altri mezzi idonei, appunto, a dimostrare il buon esito dei servizi svolti. A tal fine si reputano utilizzabili i contratti, accompagnati dalle fatture e da una autodichiarazione dell'esecutore circa la regolare esecuzione, tenuto conto che uno solo di tali documenti non assume una significativa rilevanza probatoria circa la corrispondenza fra quanto pattuito e quanto eseguito correttamente.

Quesito n. 9 del 30 ottobre 2020

Domanda con la presente sono gentilmente a chiedere conferma che possa partecipare ad un RTP Costituendo (raggruppamento verticale o misto) un mandante che non porta i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punto 7.3 lett. f) e 7.3 lett. g) del Disciplinare di gara, ma che viene inserito nel Gruppo di lavoro, in quanto è responsabile di una prestazione richiesta dalla Domanda di partecipazione, fermo restando che è sempre possibile creare dei Raggruppamenti sovrabbondanti e che i requisiti sono soddisfatti dal Raggruppamento nel complesso e dalla Mandataria in misura

	<p>maggioritaria.</p> <p>Si chiede inoltre se sia obbligatoria la presenza del laboratorio prove come indicato nel gruppo di lavoro all'interno della Domanda di partecipazione oppure se sia da considerarsi un refuso. Nel caso in cui sia obbligatoria la presenza del laboratorio prove, si chiede conferma che si possa subappaltare.</p>
Risposta	<p>Quanto al possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal disciplinare, è necessario distinguere la posizione della mandataria da quella delle mandanti.</p> <p>La mandataria, come noto, deve, in virtù dell'art. 83 comma 8, d.lgs. 50/2016, <u>possedere la qualificazione in misura maggioritaria</u> e, a riguardo, ANAC ha avuto modo di precisare come tale concetto non vada interpretato come maggioranza assoluta, essendo sufficiente che la capogruppo sia titolare di una percentuale di requisiti superiore rispetto alle mandanti.</p> <p>Quanto ai mandanti, è vero che i requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, ma sempre l'art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016, prevede che, nel caso di raggruppamenti e consorzi, <u>nel bando/disciplinare possono essere indicate le eventuali misure in cui i singoli componenti devono possedere i requisiti</u>,</p> <p>L'indicazione sopra riportata, è stata recepita dal disciplinare tipo n. 3 di ANAC utilizzato dalla presente stazione appaltante, il quale alla pagina 13 spiega come devono essere posseduti i requisiti tecnici dell'elenco servizi e dei servizi di punta in caso di raggruppamento temporaneo.</p> <p>Nello specifico, per quanto attiene il quesito proposto, attinente al raggruppamento verticale, il disciplinare specifica che <u>ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire.</u></p> <p>Per quanto detto, di norma, nel caso in cui un mandante debba svolgere una prestazione richiesta dal disciplinare, <u>dovrà possedere il requisito con riguardo alla stessa.</u></p> <p>Fanno eccezioni specifici ruoli del gruppo di lavoro per i quali non emerge nel disciplinare una più puntuale corrispondenza con i requisiti da dimostrare a livello generale, bensì a livello di specifica abilitazione. Si tratta, nello specifico, delle figure di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, che deve comunque essere in possesso della specifica abilitazione indicata negli atti di gara; - geologo, ferma la necessità del possesso dello specifico titolo richiesto. <p>Quanto finora considerato non contrasta con la generale ammissibilità dei raggruppamenti sovrabbondanti, in quanto eventuali figure professionali aggiuntive, che non portano requisiti, non dovranno essere i titolari dell'esecuzione delle singole prestazioni</p> <p>Il mandante sovrabbondante potrà se del caso essere individuato come co-esecutore della prestazione eseguita dal titolare del requisito, al di fuori del gruppo in senso stretto.</p>

	<p>Per quanto concerne l'ultimo punto del quesito, la parte della domanda di partecipazione inerente il laboratorio prove, così come chiaramente specificato nel modello, è da compilare solo se il laboratorio sia inserito nella struttura operativa dell'operatore economico (nb: "eventuale").</p> <p>Diversamente, come parimenti specificato negli atti di gara, laddove così non sia, la prestazione inerente il laboratorio prove è subappaltabile, in quanto rientra tra le indagini di cui all'art. 31, comma 8, d.lgs. 50/2016.</p>
	Quesito n. 10 del 31 ottobre 2020
Domanda	con la presente si chiede gentile conferma che un Geologo, in possesso di attestato di frequenza relativamente alla Coordinazione della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, possa ricoprire il ruolo di Coordinatore della sicurezza all'interno del Gruppo di lavoro.
Risposta	La risposta al quesito proposto è positiva poiché il disciplinare, alla pagina 10, prevede che: "Un singolo professionista può possedere più d'una, o anche tutte, le professionalità richieste."
	Quesito n. 11 del 31 ottobre 2020
Domanda	si chiede gentile conferma che le prove di laboratorio (inserite nella domanda di partecipazione) si possano subappaltare.
Risposta	Si veda la risposta al quesito n. 9.
	Quesito n. 12 del 31 ottobre 2020
Domanda	<p>con la presente si chiede quanto segue:</p> <p>- con riferimento al subappalto: parte II lett. D) e parte IV lett. C) del DGUE, si chiede conferma che non sia necessario elencare i subappaltatori in quanto l'indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta, non è obbligatoria (art. 105, comma 6 del D. Lgs. 50/2016); si chiede pertanto conferma se nello spazio presente nel DGUE, al posto dell'indicazione dei subappaltatori, si possano indicare le prestazioni subappaltabili con il limite massimo fino al 40% come indicato da Disciplinare; in caso contrario si chiede gentilmente indicazione su dove si possano indicare le prestazioni subappaltabili con le relative quote all'interno del DGUE.</p> <p>Nella Parte IV sez. A del DGUE con riferimento all'indicazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio relativamente alle società, non è presente lo spazio per l'inserimento dei dati richiesti da Disciplinare (paragrafo 15.2 pag. 28); si chiede pertanto dove si debbano inserire i dati richiesti.</p>
Risposta	<p>Quanto al primo punto del quesito, l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta, (art. 105, comma 6 del D. Lgs. 50/2016) è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 dal d.l. 32/2019, c.d. sblocca cantieri, convertito dalla l. 55/2019, ed è conseguentemente venuto meno anche l'obbligo di compilare un distinto DGUE per ogni subappaltatore.</p> <p>Per ottemperare a quanto disposto dal punto 9 del disciplinare (SUBAPPALTO), l'operatore</p>

	<p>sconomico dovrà quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicare "si" o "no" a pag 6 del DGUE, senza compilare la sottostante parte sulla terna dei subappaltatori; - specificare nel campo "quota di subappalto", presente a pagina 23 del DGUE, la relativa quota; - indicare nel sottostante campo "specificare" le prestazioni che intende subappaltare. <p>Per quanto attiene all'iscrizione alla Camera di Commercio, andrà dichiarata nel campo "Iscrizione in un registro commerciale", selezionando il campo "si" o quello "no", presente alla pagina 22 del DGUE. <u>Non essendovi spazio per l'indicazione degli estremi dell'iscrizione, questi possono essere specificati nel campo "Codice", presente nello spazio sottostante.</u></p>
Quesito n. 13 del 2 novembre 2020	
Domanda	in riferimento alla vostra risposta al quesito n. 3 del 23 ottobre, si chiede a questo punto come inquadrare la figura del collaudatore nell'operatore economico che presenta l'offerta. Deve essere mandante di RTP che ha la sola funzione di collaudatore? può essere subappaltato?
Risposta	<p>Dalla risposta data al quesito n. 3 non si evince in alcun modo che il collaudatore debba giocare forza essere un mandante del RTP.</p> <p>Nondimeno, come previsto a pagina 11 del disciplinare, solo i professionisti componenti il gruppo di lavoro che devono essere obbligatoriamente indicati (si veda risposta al quesito n. 3), devono anche avere un determinato rapporto giuridico con l'operatore economico, che rientri tra quelli ivi elencati.</p> <p>Quanto al possibile subappalto, lo stesso è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del codice.</p>
Quesito n. 14 del 2 novembre 2020	
Domanda	<p>Nel paragrafo 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA è riportata la tabella con indicazione dei punteggi per i vari sottoparagrafi.</p> <p>Non è chiaro il punteggio attribuito ai punti B1 e B4 in quanto la terza colonna (punti) e la somma della 6^ e 7^ colonna differiscono.</p> <p>Per il paragrafo B1 sono attribuiti 25 o 30 punti?</p> <p>Per il paragrafo B2 sono attribuiti 10 o 5 punti?</p>
Risposta	<p>I punteggi predeterminati, in base all'istruttoria già presente agli atti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - B1 = 30 PUNTI - B4 = 5 PUNTI
Quesito n. 15 del 2 novembre 2020	

Domanda	<p>si chiede conferma che possa partecipare ad un RTP Costituendo (raggruppamento verticale o misto), come mandante, la figura del collaudatore che non porta i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punto 7.3 f) e 7.3 g) del Disciplinare di gara, ma che viene inserito nel Gruppo di lavoro e nel personale tecnico minimo in quanto è responsabile di una prestazione specialistica secondaria richiesta nella domanda di partecipazione, fermo restando che i requisiti sono soddisfatti dal Raggruppamento nel complesso e dalla Mandataria in misura maggioritaria.</p>
Risposta	<p>Non risulta chiaro a quale prestazione specialistica secondaria si intenda riferire il quesito. Ad ogni modo, da un canto il collaudatore, come tale, può essere mandante, senza un apporto di requisiti ulteriori rispetto a quelli professionali specificati negli atti di gara e alla risposta al quesito 3. Dall'altro, valgono le indicazioni già espresse nella risposta a quesito 9.</p>